



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

PROPOSTA TESTO PERFEZIONATO

a seguito del parere della Soprintendenza in data 07.11.2016 e della nota dell'ufficio proponente
in data 14.11.2016 (articoli 7, 8 e 19).

N.B. Le modifiche sono indicate con grassetto sottolineato; le parti cassate con ~~deppia riga~~

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

INDICE

Parte Prima

Norme di carattere generale

- Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Zonizzazione del Centro cittadino
- Art. 4 - Procedure
- Art. 5 - Durata e rinnovo delle concessioni permanenti
- Art. 6 - Revoca e sospensioni delle concessioni
- Art. 7 - Titolo Autorizzativo edilizio
- Art. 8 - Dimensioni e collocazione
- Art. 9 - Pubblicità sui dehors
- Art. 10 - Collocazione in aree soggette a tutela
- Art. 11 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi dei dehors
- Art. 12 - Occupazioni e tipologie dehors nel periodo invernale
- Art. 13 - Manutenzione dei dehors
- Art. 14 - Obblighi dei titolari dei pubblici esercizi
- Art. 15 - Attività non consentite
- Art. 16 - Vasi e fioriere su aree pubbliche
- Art. 17 - Piani d'ambito
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Disciplina transitoria
- Art. 20 - Disposizioni finali

Parte Seconda

Indicazioni tecniche estetiche ed ambientali relative al regolamento dei dehors

Art. 1 – Classificazione degli elementi e degli arredi:

1.1 Arredi di base (tavoli, sedie, panche)

1.2 Delimitazioni orizzontali (pedane)

1.3 Elementi di copertura e riparo (ombrelloni, tende a sbraccio, pergotende, strutture coperte)

1.3.1 Prescrizioni generali ombrelloni

1.3.2 Tende a sbraccio retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

1.3.3 Pergotenda

1.3.4 Struttura coperta

1.3.5 Strutture tese, vele e coperture innovative

1.4 Elementi di delimitazione (fioriere, paravento, pannelli)

1.4.1 Delimitazione con vasi, fioriere e contenitori accostati

1.4.2 Delimitazione con fioriere, contenitori e pannelli in vetro

1.4.1 Delimitazione con pannelli in metallo e vetro

1.4.1 Delimitazione con pannelli in vetro

1.5 Elementi di delimitazione con possibilità di chiusura invernale (paravento, pannelli estensibili)

1.6 Elementi vari ed attrezzature (stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, elementi di sostegno dei menù, bacheche, corpi illuminanti e di riscaldamento)

1.6.1 Portarifiuti

1.6.2 Porta menù e bacheche

1.6.3 Corpi illuminanti

1.6.4 Elementi di riscaldamento

Art. 2 - Criteri di inserimento nel contesto ambientale e architettonico

Allegato "A" Zonizzazione del Centro Cittadino

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo (stagionale) o permanente di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors".

Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:

- a. ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;
- b. garantire decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza e di qualificazione funzionale e formale dell'ambiente cittadino;
- c. specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorarne il loro inserimento ambientale, in armonia con gli elementi di arredo urbano;
- d. concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio con un inserimento equilibrato degli spazi aperti per incentivare l'attrazione, l'aggregazione ed il ritrovo ricreativo;
- e. concorrere alla promozione dell'offerta turistica e commerciale.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento sono definite le seguenti definizioni:

- "*centro cittadino*" coincide con la perimetrazione dell'Area a vocazione commerciale naturale individuata dagli strumenti urbanistici vigenti.
- "*centro storico*" coincide con la perimetrazione individuata dagli strumenti urbanistici vigenti.
- "*suolo pubblico*" o "*spazio pubblico*", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

- *"occupazione a titolo temporaneo o stagionale"* di suolo pubblico con dehors si intende quando la sua durata, stabilita nell'apposita concessione di suolo pubblico, non supera mesi 6 (sei) compreso i tempi di montaggio e smontaggio. In quanto precari ed amovibili, i dehors non devono essere diretti a supplire a carenze strutturali dei locali di pubblico esercizio.
- *"occupazione a titolo permanente"* di suolo pubblico si intendono i dehors con concessione pluriennale senza soluzione di continuità temporale.
- *"dehors"* l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

L'allestimento dei dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini, sedie e sedute, ombrelloni, tende/pergotende, strutture coperte, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali ed altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti nella Parte Seconda del presente Regolamento.

L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto di particolare rilievo valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il dehor non costituisce superficie né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi e alle vigenti norme in materia, in quanto non comporta durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. I dehors sono soggetti alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di interventi edilizi stagionali o temporanei.

L'installazione dei dehors non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie.

ART. 3

ZONIZZAZIONE DEL CENTRO CITTADINO

Considerata la diversità del tessuto urbano del Centro cittadino ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, con il presente Regolamento viene individuata la seguente classificazione:

- 1) Zona 1- riguarda tutti i pubblici esercizi che aggettano le seguenti strade e piazze del Centro Storico: Via Matteotti, Via Marconi, Via Castellaccia, Via Aia Pasini, Vicolo Misericordia, Via Ronci, Via Foro Boario, Via Ponte, Via Poggio, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza Umberto I, Piazza Garibaldi;

Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo n. 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)

- 2) Zona 2 - riguarda tutti i pubblici esercizi che aggettano sulle restanti strade e piazze del Centro storico così come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, comprendendo via Roma su ambo i lati;
- 3) Zona 3 - riguarda tutti i pubblici esercizi che aggettano sulle restanti strade e piazze della restante parte del territorio ricompreso nell'Area a vocazione commerciale naturale.

Tale classificazione è indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

ART. 4

PROCEDURE

Al fine del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico, il titolare di un pubblico esercizio ha l'obbligo di presentare al SUAP dell'Unione della Valconca, apposita domanda in bollo tesa ad ottenere la preventiva concessione di occupazione del suolo pubblico. Alla domanda, che dovrà pervenire per PEC o tramite l'utilizzo della piattaforma informatica *impresainungiorno*, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria in scala non inferiore ad 1:100 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata (presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, incroci, chiusini per sottoservizi, ...);
- b) planimetria in scala non inferiore ad 1:50 nella quale sia indicata la superficie richiesta e le caratteristiche della struttura comprendendo tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare sul suolo pubblico. Dovranno essere rappresentate altresì le piante, i prospetti e le sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti;
- c) documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;
- d) nulla osta del proprietario o dell'amministratore o dei titolari degli esercizi adiacenti qualora l'area da occupare sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;
- e) apposita dichiarazione in cui il titolare del pubblico esercizio si impegni al rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- f) apposita fidejussione a garanzia degli eventuali danni e per sostenere i costi dell'eventuale rimozione coattiva nei casi previsti dal presente Regolamento;
- g) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria dovuti al SUAP dell'Unione della Valconca per il rilascio della concessione o per la voltura di concessione esistente e dichiarazione in merito all'impegno a corrispondere quanto dovuto al Comune per il canone di occupazione del suolo pubblico.

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

Tale documentazione costituirà presupposto e parte integrante del provvedimento di autorizzazione/concessione.

Ulteriore documentazione può essere necessaria in ragione del tipo di intervento qualora sia da verificare contestualmente la vincolistica in materia monumentale e sismica.

Il SUAP, presentata la domanda e la documentazione di cui sopra, provvederà ad istruire la pratica avviando, ricorrendone i presupposti, i sottoprocedimenti che possono interessare a seconda dei casi gli uffici della Polizia Municipale per gli aspetti legati alla sicurezza e alla viabilità, dell'ufficio Tributi per quanto riguarda la quantificazione del canone dovuto, dell'ufficio Lavori Pubblici per ciò che attiene alla compatibilità con il patrimonio e sottoservizi e al SUE per le competenze in materia edilizia, sismica e monumentale.

Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere oltre il quale il SUAP può decidere se prescindere o se sia opportuno convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seg. della Legge 241/1990.

La concessione dovrà essere rilasciata dal SUAP entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine potrà essere sospeso per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di certificazioni e/o integrazioni documentali.

Il titolare del pubblico esercizio, terminati i lavori di installazione del dehors, dovrà presentare al SUAP la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori allegando idonea documentazione fotografica e, se necessario, le certificazioni di conformità degli impianti (qualora presenti).

Se necessario, il SUAP può disporre i controlli di merito.

ART. 5

DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI PERMANENTI

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per dehors è rilasciata per una durata fino a 3 anni e non è soggetta a rinnovo tacito.

La richiesta di rinnovo dovrà essere supportata da una documentazione fotografica completa che attesti la corrispondenza del dehor al progetto autorizzato e alla sua corretta manutenzione.

Nel caso in cui la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali ivi collocati dovranno essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgombrata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

Il suolo deve essere lasciato libero con effetto immediato e comunque entro 30 giorni da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.

In mancanza l'Ente tratterà la fidejussione prestata fatti salvi danni di maggiore entità e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 6

REVOCA E SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

La concessione può essere altresì revocata o sospesa, senza nulla pretendere da parte del titolare dell'autorizzazione, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a. quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. quando la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo alle persone e/o cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d. qualora vengano a mancare le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- e. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
- f. in ogni caso venga rilevato il mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- g. qualora l'Amministrazione, per ragioni di interesse generale, richieda la rimozione del manufatto anche temporaneamente.

I provvedimenti di cui al punto precedente devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Il suolo deve essere lasciato libero con effetto immediato e comunque entro 30 giorni da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei casi in cui la proprietà su cui insiste l'occupazione debba effettuare interventi non realizzabili con soluzioni alternative.

In situazioni di pericolo per la pubblica incolumità i termini sono stabiliti nell'Ordinanza dell'Amministrazione.

Nei casi previsti dai punti b), c), d) del comma precedente la concessione potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa qualora sia necessario per realizzare interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 7

TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO

L'installazione di un dehor su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico subordinata alla concessione all'occupazione di suolo che ne costituisce titolo legittimante nel rispetto delle norme vigenti.

La domanda di installazione dovrà essere presentata su supporto informatico, tramite PEC o piattaforma, al SUAP completa di tutti gli elaborati richiesti unitamente alla domanda di concessione di suolo pubblico.

Il progetto di dehor, anche da realizzare nell'ambito delle zone 1 e 2 per il quale sia necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, verrà presentato al SUAP per il successivo inoltro alla competente Soprintendenza per il rilascio della stessa, fatte salve le autorizzazioni e atti di assenso previsti dalle normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (vincolo sismico, paesaggistico, storico, culturale, VV.FF., ecc.).

Nel caso sia necessario il titolo abilitativo edilizio questo dovrà essere presentato ~~all'ufficio tecnico competente~~ al SUAP secondo le modalità previste dalla normativa edilizia vigente, allegando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal SUAP, quale titolo indispensabile per procedere all'istruttoria.

L'eventuale diniego del titolo abilitativo deve avvenire con atto motivato quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. la richiesta non risulta conforme alle norme vigenti in materia;
- b. la richiesta non ottenga tutti gli atti di assenso degli Enti e degli Uffici competenti in merito;
- c. la richiesta contrasta con quanto disciplinato dal presente Regolamento o con le altre norme vigenti;
- d. l'Amministrazione sia a conoscenza di violazioni di diritti di terzi.

Qualora la concessione all'occupazione del suolo pubblico venisse revocata verrà meno anche l'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

Per i dehors che risultino difformi dai titoli abilitativi edilizi verranno attivate le procedure di legge e sottoposti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART.8

DIMENSIONI E COLLOCAZIONE

La superficie occupata dal dehor non può superare la superficie di somministrazione, con un minimo consentito di 15 mq..

I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione e alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali.

Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo n. 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)

Nella zona 1 la superficie massima concedibile è stimata in 200 metri quadrati. In tale zona l'occupazione di suolo pubblico sarà autorizzata a ciascun pubblico esercizio esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento secondo le superfici massime già individuate ed autorizzate.

Nell'ipotesi di sopravvenienza di nuovi pubblici esercizi richiedenti occupazione di suolo pubblico, qualora l'accoglimento delle nuove richieste determini il superamento di detto tetto massimo, si procederà in misura proporzionale, ove possibile, alla riduzione della superficie assegnata agli altri pubblici esercizi, fermo restando il rispetto del limite previsto nella zona 1.

L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico da parte di nuovi pubblici esercizi sarà rilasciata alla scadenza di quelle già in essere.

I dehors sono consentiti, in via generale, nelle seguenti collocazioni e con le seguenti tipologie:

- sul marciapiede prospiciente un pubblico esercizio per una larghezza massima pari al fronte dell'esercizio sia in aderenza all'edificio sia nella parte esterna - verso strada - del marciapiede, purchè resti libero e transitabile il marciapiede per una larghezza minima di ml. 1,50;
- lungo le strade aperte al traffico, nella parte ordinariamente dedicata alla sosta, per una larghezza massima pari al fronte dell'esercizio ed una profondità tale da lasciare libera la sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli;
- nelle zone pedonali (vie e piazze) sulla parte più prossima all'esercizio per una larghezza massima pari al fronte ed una profondità massima tale da consentire la libera fruizione dell'area pedonale, la circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso.

E' consentita l'occupazione di spazi limitrofi all'esercizio (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce posti allo stesso livello, aree poste davanti ad ingressi condominiali), previo assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati. L'assenso rilasciato per le occupazioni permanenti dovrà essere riferito a tutta la durata delle stesse.

In tutti i casi la collocazione dei dehors viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative per il superamento delle barriere architettoniche.

Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati e collaudati per potere resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ...), in relazione al periodo stagionale utilizzato.

Devono essere di norma evitate interferenze con reti tecnologiche o elementi di servizio delle varie utenze che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (ad es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, segnaletica orizzontale e verticale, toponomastica, illuminazione, cestini, panchine, tabelloni, accessi pedonali o carrabili, aree parcheggio, ...). In ogni caso resta a carico del concessionario l'obbligo di rimuovere le strutture qualora sia necessario procedere con interventi manutentivi nei termini di cui all'art. 6.

ART. 9

PUBBLICITA' SUI DEHORS

Su elementi, strutture, arredi e accessori dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari non autorizzati.

Sono ammesse scritte informative che riportino il genere ed il nome dell'esercizio. In ogni caso sono vietati gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.

Le scritte saranno ammesse esclusivamente nei seguenti spazi:

- sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende e degli ombrelloni, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate;
- all'interno dei pannelli di delimitazione, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate.

Nel caso di variazione dell'insegna di esercizio di cui sopra o di richiesta di installazione di altri tipi di messaggi pubblicitari deve essere richiesta specifica autorizzazione. La variazione che non incide sullo schema (colori e carattere) dell'insegna è soggetta a mera comunicazione al Comune.

Ogni altro elemento inserito in maniera permanente all'interno del dehor segue, in analogia, le stesse regole valide per gli elementi di completamento e accessori descritti.

ART. 10

COLLOCAZIONE IN AREE SOGGETTE A TUTELA

Per la collocazione di dehors nelle zone 1 e 2 con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi di tutela competenti, previa valutazione dell'Amministrazione comunale di conformità al presente Regolamento.

In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata al SUAP nell'ambito del procedimento unico.

Qualora le caratteristiche estetiche e tipologiche del dehor in progetto, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, non siano conformi al presente Regolamento, così come definite in seguito, in ragione di una particolare qualità e attenzione a caratteristiche del contesto esistente è comunque autorizzabile previa acquisizione del relativo assenso da parte degli organi di tutela competenti.

Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente Soprintendenza.

ART. 11

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

Al rilascio dell'autorizzazione dei dehors il soggetto richiedente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo e degli eventuali danni arrecati al suolo pubblico, deve stipulare idonea garanzia fidejussoria, per un importo fissato in € 200 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal SUAP, acquisito il parere degli uffici competenti, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi e dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini e secondo le modalità indicati agli artt. 5 e 6 si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la polizza fideiussoria.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti dovrà essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione.

Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature o al patrimonio pubblico, l'ufficio Lavori Pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora, in conseguenza all'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito dal servizio comunale competente.

Il mancato ripristino o risarcimento del danno derivante dal dehor comporta l'incameramento della fidejussione ed è condizione per negare il rinnovo o il rilascio di nuova autorizzazione negli anni successivi.

ART. 12

OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEHORS NEL PERIODO INVERNALE

(DEHORS STAGIONALI)

Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel periodo compreso tra il 20 Ottobre e il 31 marzo, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- H max.: ml. 4;
- distanze dai confini di proprietà: rispetto del Codice Civile;
- distanze tra pareti finestrate: ml. 3;

L'installazione dei dehors di cui sopra sarà consentita nel periodo indicato previa ottenimento di idoneo titolo edilizio nel rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia vigenti.

Le tipologie dei dehors nel periodo invernali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Elementi laterali con altezza massima dal piano di calpestio pari a 70 cm in acciaio pieno costituito da parapetti o fioriere, e per la restante parte della superficie da vetri o cristalli di sicurezza scorrevoli o fissi, di altezza complessiva non superiore a cm. 220, con caratteristiche estetiche meglio descritte nella Parte Seconda del presente Regolamento;
- 2) Apparecchi per il riscaldamento dell'area occupata, conformi alle norme di legge in materia di sicurezza, con dimensioni le più contenute possibili che non implichino la realizzazione di appositi impianti aerei o a pavimento.

I dehors di cui sopra dovranno rispettare le indicazioni tipologiche ed estetiche meglio specificate alla Parte Seconda del presente Regolamento.

Al termine del periodo prescritto gli elementi laterali dovranno essere smontati o ridotti al fine di ricondurre il dehor alle tipologie consentite nel periodo estivo.

ART. 13

MANUTENZIONE DEI DEHORS

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica e strutturale. In caso di violazione, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Le eventuali fioriere dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in buone condizioni.

Non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

ART. 14

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo:

- a) di installare esclusivamente gli arredi autorizzati curandone la manutenzione;
- b) di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area occupata;
- c) di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - 1) non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - 2) non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- d) di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
- e) di sorvegliare affinché:
 - 1) sull'area occupata la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - 2) l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

ART. 15

ATTIVITA' NON CONSENTITE

Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici.

ART. 16

VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE

I soggetti e le attività che intendono collocare temporaneamente fioriere o vasi sul suolo pubblico nel centro cittadino di Morciano di Romagna al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione (dehors) devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

La collocazione temporanea di vasi o fioriere sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio COSAP ai sensi del vigente regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle linee sotto rappresentate.

I vasi e le fioriere poste lungo una stessa via o piazza dovranno essere coordinati tra loro, le varie attività commerciali potranno presentare progetti unitari che prevedano uguali forme, materiali e colori dei vasi.

In mancanza di accordi sarà l'ufficio arredo urbano ad indicare la tipologia e i colori dei vasi in coerenza con il presente regolamento.

Le attività commerciali che intendono posizionare vasi o fioriere su suolo pubblico in vie ove sono già presenti vasi coordinati dovranno attenersi alla forma, colori e dimensioni dei vasi presenti.

I vasi potranno essere ancorati alle pareti degli immobili, previo assenso dei proprietari, mediante staffe viti ecc, dovranno essere comunque rimovibili e non potranno essere ancorati su suolo pubblico.

I vasi e le fioriere possono essere dei seguenti materiali:

- metalli verniciati quali acciaio tipo corten o verniciatura simil ruggine, color bianco, ferro micaceo o antracite.

-resine o plastica rigida (preferibilmente finitura opaca)

- cemento lisciato, pietra o geopietra

Sono vietati vasi in legno di conifera o legni esotici in quanto recano un effetto non idoneo ai luoghi.

ART. 17

PIANI D'AMBITO

L'Amministrazione Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

Inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, che tengano conto del presente Regolamento e riferiti alla medesima area; i progetti dovranno essere presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

ART. 18

SANZIONI

Fermo restando la decadenza dall'autorizzazione stabilita dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento stesso, alle violazioni concernenti le tipologie dei dehors, degli arredi nonché dei colori e materiali previsti nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

In ogni caso alla violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento accertata mediante verbale di Polizia Municipale o verbali di sopralluogo, conseguirà il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione per l'annualità successiva.

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 19

DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai titolari di concessioni rilasciate negli anni precedenti è concesso un periodo per adeguare o sostituire gli arredi secondo le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti. Allo scopo, entro il termine ~~del 31 dicembre 2016~~ **di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento**, dovrà essere presentata una domanda di rilascio di nuova concessione secondo quanto contenuto nel presente Regolamento. Il termine ultimo per l'adeguamento dei dehors è stabilito ~~al 31 marzo 2017~~ **in tre mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio**.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento entro i termini previsti, comporterà il mancato rilascio e/o la revoca della concessione e/o non consentire il rinnovo della stessa.

Qualora le aree oggetto di richiesta di occupazione mediante dehors siano interessate da interventi di riqualificazione o progetti pubblici in approvazione sarà consentito, in deroga a quanto sopra disposto, l'adeguamento al presente Regolamento fino al termine dei lavori.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono per i dehors legati a specifiche attività ma si applicano anche a tutti gli elementi di arredo urbano posti su suolo pubblico da privati.

Sono esclusi dal presente Regolamento i gazebo e le strutture allestite in occasione di particolari manifestazioni o eventi da parte di enti, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti e similari per il tempo strettamente necessario.

La realizzazione dei dehors costituiti dai soli elementi di arredo (tavolini, sedie, fioriere), senza pedana e/o copertura è soggetta al solo provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico da presentarsi al SUAP nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento per quanto riguarda collocazione, tipologie, materiali e colori.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

PARTE SECONDA

INDICAZIONI TECNICHE ESTETICHE ED AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

Art.1 -Classificazione degli Elementi e degli Arredi

Gli elementi che possono costituire un dehor sono classificati come di seguito indicato:

- 1) arredi di base quali tavoli, sedie, panche;
- 2) delimitazioni orizzontali - pedane;
- 3) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensive di sostegni, pergotende comprensive di sostegni, strutture coperte;
- 4) elementi di delimitazione quali fioriere, paravento, pannelli;
- 5) elementi di delimitazione con possibilità di chiusura stagionale, quali paravento e pannelli estensibili.
- 6) elementi vari ed attrezzature, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche.

Non sono ammessi a protezione dei de hors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati dal presente Regolamento.

1.1 Arredi di base (tavoli, sedie, panche)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione e' un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire la sosta in spazi all'aperto.

Gli arredi devono contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva e devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unico per tutto l'esercizio. Sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.).

Nelle zone 2 e 3 possono essere impiegati elementi in plastica purchè di particolare qualità e design.

I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali.

1.2 Delimitazioni orizzontali (pedane)

Le pedane costituiscono le delimitazioni in orizzontale dello spazio occupato.

Nella Zona 1, considerati gli spazi e il contesto storico architettonico nonché la percezione dell'ambiente urbano che deve essere letto in modo unitario è vietata la collocazione di pedane o rialzi aventi altezza maggiore di 10 cm..

Sono ammesse altezze diverse finalizzate al corretto inserimento ambientale e/o collegamento con marciapiedi o percorsi esistenti o in ambiti particolari (es. per colmare i dislivelli in presenza di marciapiede).

Le delimitazioni orizzontali dei dehors devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte dal titolare del pubblico esercizio che redige la domanda.

Ogni soluzione sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la superficie pubblica e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

Le pedane rialzate devono essere studiate in modo da occultare la vista laterale delle strutture di sostegno, ciò potrà essere ottenuto mediante l'utilizzo di profili metallici della finitura dei dehors.

Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico.

Il materiale delle pavimentazioni dovrà essere costituito da legni naturali idonei per la collocazione all'esterno di colore marrone scuro o preferibilmente legni compositi per eterni che garantiscono la stabilità del colore nel tempo, durabilità e sostenibilità ambientale.

Altre tipologie di copertura delle pavimentazioni non generalmente consentita, potranno essere ammesse in tutto il territorio, o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte degli uffici competenti e, ricorrendone il caso, dalla competente Soprintendenza.

1.3 Elementi di copertura e riparo (ombrelloni, tende a sbraccio, pergote, strutture coperte)

Gli esercenti dei pubblici esercizi potranno proteggere l'area occupata da tavoli e sedie con ombrelloni, tende retrattili, pergote o strutture coperte di colore intonato al resto degli arredi.

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- 1.3.1 Ombrelloni con falda in tessuto variamente inclinabile, con o senza velette nella parte terminale;
- 1.3.2 Tende a sbraccio retrattili con falda in tessuto e agganciate alla muratura di un edificio;
- 1.3.3 Pergotende con tenda in tessuto impermeabile comprensive di sostegni;
- 1.3.4 Strutture coperte con un massimo di tre pareti esterne chiuse.
- 1.3.5 Strutture tese, vele e coperture innovative

Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Per le tende od ombrelloni devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso da quelli previsti dal presente Regolamento), dovranno inoltre essere di forma geometrica regolare.

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non consentiti dal presente Regolamento.

Nelle piazze del centro storico e ove siano presenti edifici di valenza storico monumentale le tende a sbalzo e gli ombrelloni non dovranno superare in altezza massima il marcapiano che individua il primo piano dell'edificio retrostante.

L'altezza massima ammissibile per gli ombrelloni, le tende retrattili, le pergotende e le strutture coperte è stabilita in ml. 4 misurata dal piano della strada o piazza.

1.3.1 Prescrizioni generali ombrelloni

Per le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, in ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 10 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione.

Gli ombrelloni installabili possono essere di diverse tipologie di copertura ma sempre con un solo sostegno a terra, l'altezza degli ombrelloni dalla pedana o dal piano di calpestio ove non fosse presente la pedana, non potrà essere inferiore a ml 2,20 misurata dalla base della veletta esterna o, in assenza, dall'altezza minima dello sporto perimetrale.

La copertura degli ombrelloni dovrà essere di forma geometrica, realizzata in materiale tessile o morbido, ignifugo, anche impermeabilizzato, preferibilmente di color panna, avorio, ecrù, nocciola.

Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco, sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente.

Sopra gli ombrelloni non potranno essere presenti pubblicità o loghi.

La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

- Ombrelloni a sostegno centrale

La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo ignifugo, anche impermeabilizzato, di forma quadrata o rettangolare a falda inclinata posizionati e affiancati in maniera modulare.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il centro cittadino.

- Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata o rettangolare a falda inclinata.

Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, telo ignifugo in materiale tessile anche impermeabilizzato.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il centro cittadino.

1.3.2 Tende a sbraccio retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

La struttura deve essere in metallo o in legno. La struttura dovrà essere a finitura verniciata nei toni di colore grigio antracite, nero, marrone scuro, bianco. Se in legno non verniciata dovrà essere in tonalità scura.

I tessuti di copertura dovranno essere in materiale tessile impermeabile ed ignifugato.

I colori dei teli dovranno essere in tinta unita coordinati e in armonia con il contesto circostante a scelta tra le tinte rosso bordeaux, panna, avorio, ecrù, nocciola.

Dovranno essere evitati, in ogni caso, tonalità sgargianti o vivaci o con componenti fluorescenti.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il centro cittadino.

1.3.3 Pergotenda comprensiva di sostegni

La pergotenda è costituita da una struttura destinata ad ospitare tende retrattili, non ancorata al suolo ma alla pedana, con eventuali ancoraggi alla facciata dell'edificio.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

La struttura deve essere in metallo o in legno a piccoli moduli, di pianta regolare. La struttura dovrà essere a finitura verniciata nei toni di colore grigio antracite, nero, marrone scuro, bianco. Se in legno non verniciata dovrà essere in tonalità scura.

I tessuti di copertura dovranno essere in materiale tessile impermeabile ed ignifugato.

I colori dei teli dovranno essere in tinta unita coordinati e in armonia con il contesto circostante a scelta tra le tinte rosso bordeaux, panna, avorio, ecrù, nocciola.

Dovranno essere evitati in ogni caso tonalità sgargianti o vivaci o con componenti fluorescenti.

Tale tipologia è ammessa esclusivamente nelle zone 2 e 3.

1.3.4 Struttura coperta

La struttura coperta è costituita da montanti verticali ancorati alla pedana, dotata di copertura in telo ignifugo, anche impermeabilizzato, di forma quadrata o rettangolare e con minima pendenza. In alternativa al telo retrattile è possibile prevedere una copertura a frangisole dello stesso materiale della struttura. La struttura coperta è realizzabile solo su pedana, sono quindi vietate strutture coperte addossate alle facciate degli edifici.

La struttura deve essere in metallo o in legno, realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantire comunque il requisito della stabilità. La struttura dovrà essere a finitura verniciata nei toni di colore grigio antracite, nero, marrone, bianco. Se in legno non verniciata dovrà essere in tonalità scura.

I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, impermeabile ed ignifugato.

I colori dei teli dovranno essere in tinta unita opaca, coordinati e in armonia con il contesto circostante a scelta tra la gamma del panna, avorio, ecrù, nocciola.

Dovranno essere evitati in ogni caso tonalità sgargianti o vivaci o con componenti fluorescenti.

Tale tipologia è ammessa esclusivamente nelle zone 2 e 3.

1.3.5 Strutture tese, vele e coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base; queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, se con un unico montante di appoggio previo parere favorevole degli uffici competenti e, ricorrendone il caso, dalla competente Soprintendenza.

1.4 Elementi di delimitazione (fioriere, paravento, pannelli)

L'area di suolo pubblico occupata da un dehor deve generalmente risultare chiaramente delimitata. La delimitazione dei dehors deve essere quanto più possibile continua e può essere costituita da vasi, fioriere e pannelli verticali.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a dehors.

Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza e' necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Gli elementi a delimitazione realizzati in vetro dovranno essere realizzati con vetro temperato stratificato di sicurezza (nel rispetto delle norme UNI in materia) con finitura extrachiaro.

I paravento possono essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni per una altezza massima dal piano di calpestio di cm. 70 e pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiaro e anti urto per una altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm. 170 (fioriera7pannello + paravento vetro).

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4.

Potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Sono ammessi paraventi in vetro cielo-terra con altezza massima di cm. 170 dalla pedana o, in assenza, dal piano di calpestio.

I vetri potranno essere accoppiati con pellicole al fine di garantirne la sicurezza anche in caso di urto o danneggiamento.

All'interno dello spazio occupato potranno essere collocati vasi puntuali di altezze e forme diverse garantendo comunque il corretto inserimento nell'ambiente, essere sobri e poco appariscenti e senza scritte pubblicitarie.

Non sono comunque consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehor realizzate con altre tipologie o materiali non previsti dal presente Regolamento quali plexiglass o materiali plastici ad eccezione dei teli impermeabili di copertura.

La delimitazione dei dehors deve essere quanto più possibile continua.

1.4.1 Delimitazioni con vasi, fioriere o contenitori accostati

Le delimitazioni dei dehors potranno essere realizzate con fioriere o contenitori di altezza massima pari a cm 70 misurati dalla pedana o in mancanza dal piano di calpestio.

Tali elementi dovranno avere continuità su ciascun lato attraverso l'utilizzo di pannelli continui privi di decori e con colori e tonalità in linea con i metalli utilizzati nel dehor.

1.4.2 Delimitazioni con fioriere, contenitori e pannelli in vetro

Le delimitazioni a fioriera con le caratteristiche di cui sopra possono essere integrate da pannelli di vetro temperato trasparente extrachiario ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm. 170 (fioriera + paravento di vetro).

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm. 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

1.4.3 Delimitazioni con pannelli in metallo e vetro

Le delimitazioni dei dehors possono essere realizzate con pannelli di metallo pieni con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm. 70, tali pannelli dovranno avere una cromatura in sintonia con il dehor.

I pannelli di vetro ad integrazione dei pannelli metallici dovranno essere realizzati in vetro temperato trasparente extrachiario ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm. 170 (pannello+ paravento di vetro).

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm. 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

1.4.4 Delimitazioni con pannelli di vetro

Le delimitazioni dei dehors possono essere realizzate con pannelli totalmente di vetro temperato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm. 170.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm. 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

1.5 Elementi di delimitazione con possibilità di chiusura invernale (paravento, pannelli estensibili)

Le delimitazioni a pannelli metallici con altezza massima dal piano di calpestio pari a cm. 70 possono essere integrate da pannelli di vetro trasparente extrachiaro ed anti urto agganciati alla struttura esistente o scorrevoli verso l'alto per un'altezza massima complessiva di cm. 220 dal piano di calpestio o dalla pedana.

La stessa altezza potrà essere ottenuta, per il periodo consentito, mediante la completa sostituzione del pannello metallo/vetro con uno in vetro "frameless" per un'altezza massima di cm. 220 sostenuto posteriormente da montanti metallici.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm. 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Delimitazioni di tale tipologia potranno essere contenute in aree oggetto di occupazione maggiore per consentire la separazione tra zona non fumatori confinata e zona fumatori.

Tali tipologie potranno essere realizzate per la delimitazione di spazi per periodi di tempo limitati dal 20 Ottobre al 31 Marzo comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, previa ottenimento di idoneo titolo edilizio e nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.

1.6 Elementi vari ed attrezzature (stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, elementi di sostegno dei menù, bacheche, corpi illuminanti e di riscaldamento)

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Attrezzature diverse ed innovative, non previste dal presente Regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici competenti e, ricorrendone il caso, dalla competente Soprintendenza.

1.6.1 Portarifiuti

Sono ammesse strutture con altezza massima di cm. 150 per la collocazione e l'occultamento di portarifiuti o utilizzati come piani di appoggio realizzati in coordinato con il dehor.

La lunghezza di tali elementi non potrà essere complessivamente maggiore di ml. 2.

1.6.2 Porta-menù e bacheche

Sono consentite tabelle porta menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni dehor, realizzati in lamiera con bordi arrotondati della stessa finitura degli elementi metallici a delimitazione degli spazi, dovranno essere preferibilmente integrati con i paravento in metallo e vetro.

Non sono consentite altri arredi o elementi posto al di fuori dello spazio di occupazione del dehor.

1.6.3 Corpi illuminanti

Ad integrazione di tutte le tipologie dei dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non crei interferenze e abbagliamento esterno, non prevalga sull'illuminazione pubblica e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehor, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte ed in conformità alle norme vigenti.

1.6.4 Elementi per il riscaldamento

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehor) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta), dovranno essere certificati secondo le normative vigenti, con omologazione che attesti la conformità del prodotto.

Detti impianti devono essere realizzati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il rinfrescamento.

Art.2 -Criteri di inserimento nel contesto ambientale e architettonico

I dehors devono presentare caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico.

L'inserimento dei dehors per tipologia, forma e dimensioni dovrà tenere conto del contesto specifico in cui è inserito rispettando la peculiarità stilistica e costruttiva dell'edificio cui è accostato. A tale scopo il disegno di progetto dovrà mostrare le relazioni con il prospetto stesso individuandone simmetrie, moduli, elementi architettonici e partizioni ai quali va armonizzato per forme, dimensioni e colori.

E' necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura di facciata. La linea di aggancio delle tende o la linea di gronda (qualora siano accostate all'edificio), deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Qualora non siano presentati progetti unitari ma le occupazioni avvengano in tempi diversi e successivi, saranno presi come criteri di riferimento i primi dehors presentati autorizzabili, per quanto riguarda dimensioni, allineamenti, forme, materiali e colori.

Ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina; ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza massima cm. 20).

ALLEGATO "A"

LEGGENDA

-  Zona 1
-  Zona 2
-  Zona 3



